REGOLAMENTO (CE) N. 352/95 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1995

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1866/94 [2], in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1869/94 [4], in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 [6],

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 163/95 della Commissione [7], modificato dal regolamento (CE) n. 263/95 [8];

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza essere modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 [10], conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione [11] e fissati all'allegato del regolamento (CE) n. 163/95 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
[2] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 1.
[3] GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 197 del 30. 7. 1994, pag. 7.
[5] GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
[6] GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
[7] GU n. L 24 dell'1. 2. 1995, pag. 17.
[8] GU n. L 30 del 9. 2. 1995, pag. 38.
[9] GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.
[10] GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.
[11] GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 1995, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (7)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP)
1102 20 10	192,80	200,09
1102 20 90	109,25	112,90
1103 13 90	109,25	112,90
1103 21 00	182,14	189,44
1103 29 40	192,80	200,09
1104 19 10	182,14	189,44
1104 19 50	192,80	200,09
1104 23 10	171,38	175,02
1104 23 30	171,38	175,02
1104 23 90	109,25	112,90
1104 29 11	134,58	138,23
1104 29 31	161,90	165,55
1104 29 91	103,21	106,86
1104 30 10	75,89	83,19
1104 30 90	80,33	87,63
1108 11 00	222,62	247,43
1109 00 00	404,76	623,73
2302 10 10	44,29	51,53
2302 10 90	94,91	102,15
2302 20 10	44,29	51,53
2302 20 90	94,91	102,15
2302 30 10	44,29 (8)	51,53
2302 30 90	94,91 (8)	102,15
2302 40 10	44,29	51,53
2302 40 90	94,91	102,15

(7) Secondo le condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3763/91, il prelievo non si applica alle crusche di frumento originarie degli Stati ACP, importate direttamente nel dipartimento francese dell'isola della Riunione.

(8) Per i prodotti di questi codici, importati nel quadro del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, il prelievo è limitato conformemente al sudetto regolamento.